

**ANCE** | LECCO - SONDRIO

# STATUTO

Aderente all'A.N.C.E. – Associazione Nazionale Costruttori Edili



# **Statuto ANCE Lecco Sondrio**

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 9 giugno 2016



## INDICE

Art. 1	Costituzione - Denominazione	Pag.	6
Art. 2	Sede	"	6
Art. 3	Scopi	"	6
Art. 4	Rapporti con altri organismi	"	7
Art. 5	Soci	"	7
Art. 6	Ammissione	"	8
Art. 7	Durata dell'impegno associativo	"	8
Art. 8	Contributi associativi	"	8
Art. 9	Obblighi delle associate	"	9
Art. 10	Diritti delle associate	"	10
Art. 11	Perdita della qualità di associata	"	11
Art. 12	Assistenza alle imprese aderenti ad altre associazioni territoriali	"	11
Art. 13	Gruppo aderenti	"	11
Art. 14	Organi dell'Associazione	"	12
Art. 15	Eleggibilità alle cariche sociali	"	12
Art. 16	Cariche sociali - Durata, gratuità, rieleggibilità, decadenza	"	12
Art. 17	Assemblea dei soci - Composizione, convocazione e attribuzioni	"	13
Art. 18	Assemblea dei soci - Presidenza, scrutatori, segretario e verbale	"	15
Art. 19	Consiglio Direttivo - Composizione	"	15
Art. 20	Consiglio Direttivo - Attribuzioni	"	16
Art. 21	Consiglio Direttivo - Riunioni, deliberazioni, verbali	"	17
Art. 22	Consiglio Direttivo - Delegazione dei poteri	"	18
Art. 23	Presidente	"	18
Art. 24	Comitato di Presidenza	"	19
Art. 25	Vice Presidente	"	20
Art. 26	Tesoriere	"	20
Art. 27	Collegio dei Garanti Contabili	"	21
Art. 28	Collegio dei Probiviri	"	21
Art. 29	Direttore	"	23
Art. 30	Gruppo Giovani	"	23
Art. 31	Fondo comune	"	24
Art. 32	Amministrazione e gestione	"	24
Art. 33	Esercizio finanziario - Bilanci	"	24
Art. 34	Durata dell'Associazione - Scioglimento	"	25
Art. 35	Applicazione dell'art. 39 della Costituzione	"	25

# **STATUTO SOCIALE**

## **ART. 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE**

E' costituita una Associazione di categoria fra imprese che esercitano attività edili ed affini nell'ambito del territorio corrispondente alle Province di Lecco e Sondrio denominata "ANCE LECCO SONDRIO".

## **ART. 2 SEDE**

L'Associazione ha sede in Lecco e due distinti presidi territoriali permanenti, uno a Lecco ed uno a Sondrio, e può istituire uffici periferici in altre località delle Province, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

## **ART. 3 SCOPI**

L'Associazione è apolitica e non ha alcun fine di lucro.

L'Associazione svolge la sua attività nell'ambito del territorio corrispondente alle Province di Lecco e Sondrio.

L'Associazione ha lo scopo di tutelare gli interessi dei costruttori edili ed affini, in tutti i problemi sindacali, tecnici ed economici, che li riguardano direttamente od indirettamente anche promuovendo lo sviluppo ed il progresso dell'industria edilizia.

A tale fine l'Associazione:

- a) assume la rappresentanza della categoria dei costruttori edili, degli imprenditori di opere pubbliche e private e delle imprese affini associate;
- b) tutela gli interessi generali dell'industria edilizia, nel quadro dell'industria nazionale, provvedendo allo studio, all'esame ed alla risoluzione dei problemi riguardanti l'industria stessa;
- c) presta la propria assistenza alle imprese associate nei confronti delle Autorità, degli Enti pubblici e privati nonché di fronte alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
- d) designa e nomina i propri rappresentanti di categoria in tutti gli Enti, Organi, Comitati e Commissioni in cui tale rappresentanza sia richiesta o si renda opportuna;
- e) procede alla stipula di contratti ed accordi collettivi di lavoro ed interviene nella trattazione e definizione delle controversie di lavoro, sia collettive che individuali;

- f) presta opera di consulenza e fornisce pareri ed istruzioni alle associate nell'applicazione della legislazione sociale, sindacale, industriale, tecnica, urbanistica, commerciale, tributaria ed amministrativa e ad ogni altro settore di interesse delle associate stesse;
- g) promuove rapporti ed accordi tra le associate per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
- h) attua e promuove iniziative per la formazione professionale delle maestranze per l'edilizia;
- i) pubblica notiziari periodici ed assume ogni altra iniziativa di carattere anche pubblicitario di interesse della categoria;
- l) collabora e favorisce intese con enti, istituzioni ed associazioni di categoria;
- m) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali;
- n) adempie a tutti gli altri compiti che venissero deliberati di volta in volta dall'Assemblea dei Soci.

Inoltre al fine del raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà utilizzare, nei modi ritenuti più opportuni, il patrimonio e le somme disponibili. In particolare potrà pure partecipare ad altri Enti od Associazioni, nonché acquisire direttamente o indirettamente, anche con quote maggioritarie di controllo, partecipazioni in società costituite o costituende. L'Associazione potrà acquisire, anche tramite leasing, immobili destinati al raggiungimento dei fini sociali.

#### **ART. 4 RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI**

L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Costruttori Edili - A.N.C.E., ad ANCE Lombardia e può inoltre aderire, con deliberazioni del Consiglio Direttivo, ad Associazioni, Enti ed Istituti provinciali, regionali o interregionali, nazionali ed internazionali che abbiano per fine anche il progresso e la tutela degli interessi dell'industria edilizia ed affine.

#### **ART. 5 SOCI**

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, le imprese di costruzione di opere edili ed affini, le imprese che svolgono attività di promozione edilizia, le cooperative, i consorzi dello stesso settore e le imprese che svolgono attività complementari al settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Possono inoltre far parte dell'Associazione i soggetti sopra indicati che, pur non avendo sede legale nelle Province di Lecco e Sondrio, vi esercitano attività con cantieri, uffici, filiali e depositi.

## **ART. 6 REQUISITI PER L'AMMISSIONE DELLE IMPRESE**

Le imprese di cui all'art. 5 del presente Statuto, dovranno presentare apposita domanda di ammissione e documentare di avere fra le attività dell'oggetto sociale quelle menzionate al predetto articolo.

Eventuali successive variazioni dei requisiti per l'ammissione dovranno essere tempestivamente comunicate al Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione nonché l'esito delle verifiche periodiche riguardante la sussistenza dei requisiti per l'ammissione sono esaminati dal Consiglio Direttivo che delibera in merito.

Unitamente alla domanda, i soci (persone fisiche) e gli amministratori delle Imprese Associate dovranno produrre l'autocertificazione di impegno ad osservare scrupolosamente il Codice Etico di ANCE Lecco Sondrio.

## **ART. 7 DURATA DELL'IMPEGNO ASSOCIATIVO**

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

I soci possono recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 6 mesi prima del 31 dicembre di ciascun anno.

Peraltro, agli effetti contributivi previsti dall'art. 8, il nuovo socio non può recedere prima che sia trascorso un biennio, a decorrere dalla data della deliberazione di accettazione.

Il mutamento della forma giuridica o della ragione sociale dell'impresa non determina la cessazione del vincolo biennale di adesione.

La cessione dell'impresa, a qualunque titolo e sotto qualunque forma, comporta l'obbligo del cedente a trasferire al cessionario tutti gli obblighi e gli impegni associativi.

## **ART. 8 QUOTA DI AMMISSIONE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

I soci hanno l'obbligo di corrispondere all'Associazione:



- a) una quota di ammissione a seguito dell'accoglimento della domanda;
- b) un contributo associativo annuo da calcolarsi in misura percentuale sulla retribuzione corrisposta al personale dipendente con un minimo annuo fisso dovuto anche dalle imprese prive di dipendenti.

Le misure della quota di iscrizione, del contributo annuo percentuale e del contributo minimo associativo per ciascun anno solare e le relative modalità di riscossione sono stabilite di anno in anno dall'Assemblea dei soci.

Al Consiglio Direttivo è attribuito il potere di determinare contributi di misura ridotta per singole imprese nuove associate.

L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può inoltre variare la base imponibile sulla quale è calcolato il contributo associativo annuo di cui al primo comma, lett. b) del presente articolo e può istituire altre forme contributive, stabilendone i sistemi di calcolo e le modalità di versamento.

La misura e la base imponibile del contributo percentuale, la misura del contributo minimo associativo, nonché la misura delle altre contribuzioni di cui al comma precedente, stabilite per ogni esercizio, vengono applicate in via provvisoria anche per l'esercizio successivo, salvo conguaglio conseguente a diversa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Le cooperative, i consorzi e le imprese promotrici di iniziative edilizie si impegnano a versare i contributi secondo metodi di calcolo, misure e modalità di versamento che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

I contributi associativi devono essere versati dai soci tempestivamente, con espresso riconoscimento all'Associazione della facoltà di adire alle vie legali per il recupero dei propri crediti e di porre a carico dell' associata morosa le eventuali spese ed interessi.

Le associate sono altresì tenute a versare il contributo di competenza dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili - A.N.C.E. secondo i criteri, le misure e le modalità stabilite dai competenti organi nazionali.

Per i lavori eseguiti dalle imprese socie fuori dalla circoscrizione dell'Associazione e per quelli eseguiti nella circoscrizione dell'Associazione stessa da imprese iscritte ad altri Collegi od Associazioni aderenti all'ANCE, la misura del contributo è quella stabilita annualmente dai competenti organi nazionali.

La quota di ammissione ed il contributo associativo sono intrasmissibili.

## **ART. 9 OBBLIGHI DELLE ASSOCIATE**

E' fatto altresì obbligo ai soci di:

- iscrivere all'Associazione le altre imprese, cooperative e consorzi con le caratteristiche di cui all'art. 5, delle quali il socio sia unico titolare o in cui abbia una partecipazione maggioritaria;
- promuovere e favorire l'iscrizione all'Associazione delle imprese con caratteristiche dell'art. 5, delle quali il socio sia partecipante di minoranza;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale, della composizione degli Organi di rappresentanza, dei Direttori Tecnici, del genere e dell'eventuale specializzazione dell'attività esercitata e delle notizie ritenute utili dall'Associazione ai fini dell'inquadramento;
- fornire gli elementi e le notizie che siano richieste dall'Associazione nell'ambito delle sue attribuzioni statutarie. Tali comunicazioni dovranno rimanere riservate e come tali sono coperte dal segreto d'ufficio;
- non far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per scopi identici od analoghi nell'ambito territoriale di competenza di ANCE Lecco Sondrio, senza il benestare del Consiglio Direttivo;
- osservare il presente Statuto e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dai competenti organi sociali;
- rispettare quei contratti collettivi di lavoro e quegli impegni a carattere collettivo che l'Associazione abbia stipulato od assunto in forza della rappresentanza che ai sensi dello Statuto compete all'Associazione stessa, nonché, in particolare, gli Statuti e le deliberazioni che, in base ad essi, saranno adottate dai competenti Organi delle Associazioni alla quali ANCE Lecco Sondrio aderisce.

## **ART. 10 DIRITTI DELLE ASSOCIATE**

Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri.

I soci hanno diritto di:

- a) avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'Associazione nell'interesse e per la tutela delle imprese associate;
- b) intervenire alle Assemblee con facoltà di discussione e di voto;
- c) formulare proposte all'Associazione ed ai suoi organi.

L'esercizio dei diritti sociali spetta alle imprese associate regolarmente iscritte ed in regola con il versamento dei contributi associativi.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **ART. 11 PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATA**

La qualità di associata si perde:

- a) per recesso volontario, ai sensi del primo comma dell'art. 7;
- b) per cessazione definitiva di attività da comprovarsi ai termini di legge;
- c) per inadempienza contributiva, fermo il diritto dell'Associazione di ottenere giudizialmente il pagamento delle quote;
- d) per deliberazione del Consiglio Direttivo, nei casi di inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per gravi motivi, dopo aver contestato gli addebiti all'interessato;
- e) per scioglimento dell'Associazione.

La perdita della qualità di associata non comporta alcun diritto della stessa sul patrimonio dell'Associazione.

L'accertamento della perdita della qualità di associata, ai sensi del primo comma, lettere a), b) e c) del presente articolo, compete al Consiglio Direttivo.

## **ART. 12 ASSISTENZA ALLE IMPRESE ADERENTI AD ALTRE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI**

L'Associazione fornisce normale assistenza anche alle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali aderenti all'ANCE che svolgono attività nella circoscrizione territoriale di Lecco e Sondrio, sempreché dette imprese siano in regola con il versamento del contributo percentuale annualmente stabilito dall'ANCE di cui al penultimo comma dell' art. 8.

## **ART. 13 GRUPPO ADERENTI**

Possono essere iscritti a tale gruppo enti, istituti, consorzi di imprese, imprese edili ed affini in attesa di iscrizione, associazioni temporanee fra imprese e persone che esercitano attività professionali od industriali rivolte al settore edilizio o che contribuiscono con opere o studi allo sviluppo e al perfezionamento del settore delle costruzioni, o imprese, ditte anche individuali o professionisti che dimostrano, comunque, un qualunque interesse per il settore edilizio e/o complementare, indipendentemente dal loro inquadramento nei codici Ateco.

L'ammissione al Gruppo degli aderenti è deliberata di volta in volta dal Consiglio Direttivo, il quale stabilisce la quota di iscrizione e la misura del contributo annuo che deve essere versato.

La durata dell'impegno di adesione è regolata dall' art. 7 del presente Statuto. Gli iscritti al Gruppo degli aderenti usufruiscono dell'assistenza dell'Associazione, delle pubblicazioni curate dall'Associazione medesima e di tutti i servizi esclusi quelli riservati alle imprese associate così come definito dal Consiglio Direttivo.

Gli iscritti al Gruppo degli aderenti non possono né ricoprire cariche ed incarichi sociali, né esercitare diritto di voto in Assemblea.

## **ART. 14 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Garanti Contabili;
- f) i Probiviri.

## **ART. 15 ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE SOCIALI**

Sono eleggibili alle cariche sociali i titolari ed i rappresentanti legali delle imprese associate, investiti di tale mandato a norma di legge, nonché coloro che siano in possesso di un mandato specifico di rappresentanza, purché rivestano la qualità di amministratore di un'impresa associata.

A componente del Consiglio Direttivo può essere eletto solo un rappresentante per ogni impresa associata.

I membri dei Collegi dei Probiviri e dei Garanti Contabili non possono rivestire altre cariche sociali e devono essere in possesso di requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità.

## **ART. 16 CARICHE SOCIALI DURATA, GRATUITA', RIELEGGIBILITA', DECADENZA**

Le persone designate a ricoprire cariche sociali sono rieleggibili, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale.

Il triennio decorre dal giorno in cui l'organo competente elegge le cariche e scade il giorno in cui il predetto organo, nel terzo anno successivo, procede alle nuove nomine.

Il Presidente rimane in carica per consentire la legale rappresentanza dell'Associazione sino alla data del primo Consiglio successivo al rinnovo delle cariche sociali, che dovrà essere convocato entro 40 giorni dalla data dell'Assemblea.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Il/I rappresentante/i dell'impresa associata che, ai sensi dell'art. 11 perde/perdono la qualità di socio, decadrà/decadranno immediatamente dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi e Commissioni del sistema associativo; inoltre tali persone si impegnano a rinunciare e a dimettersi immediatamente da qualsiasi altro incarico assunto in funzione alla sua appartenenza all'ANCE.

## **ART. 17 ASSEMBLEA DEI SOCI COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E ATTRIBUZIONI**

L'Assemblea dei soci é formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi al 31 dicembre dell'anno precedente ed è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente od il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli associati.

La convocazione é fatta dal Presidente con lettera raccomandata o via fax o per e-mail spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza, l'invito può essere fatto via fax o per e-mail con preavviso di almeno cinque giorni.

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione nella lettera d'invito, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante apposita delega scritta; ciascun associato non può rappresentare più di tre altri associati.

Ogni socio partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto.

Ciascun socio ha inoltre diritto ad un voto per ogni trenta dipendenti (intendendosi per dipendenti tutti coloro che risultano dal Libro unico del lavoro delle imprese associate) o frazione inferiore a trenta fino a un massimo di dieci voti.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, su proposta del Presidente; salvo che per le elezioni delle cariche sociali che hanno luogo per scrutinio segreto.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati e vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, in quelle segrete la votazione potrà essere ripetuta, a giudizio del Presidente, per due ulteriori volte.

A richiesta dei due terzi dei presenti, la votazione potrà essere demandata ad un referendum da indire fra tutti i soci.

I nuovi associati hanno diritto al voto soltanto se risultano iscritti ed in regola con i contributi da almeno 180 giorni.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- 1) l'esame e l'approvazione della relazione annuale del Consiglio Direttivo sull'attività dell'Associazione e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo;
- 2) la determinazione delle direttive di massima dell'azione associativa;
- 3) la deliberazione sugli argomenti che hanno dato luogo alla convocazione dell'Assemblea;
- 4) la elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Garanti Contabili ed il Collegio dei Proviviri;
- 5) la determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, della misura della quota di iscrizione, del contributo annuo percentuale e del contributo minimo associativo di cui all'art. 8, primo comma;
- 6) la modificazione, su proposta del Consiglio Direttivo, della base imponibile sulla quale è calcolato il contributo annuo percentuale di cui all'art. 8, primo comma, lett. b);
- 7) l'istituzione, su proposta del Consiglio Direttivo, di altre forme contributive, stabilendone i sistemi di calcolo e le modalità di versamento;
- 8) l'adesione ad altre Associazioni di cui alla prima parte dell'art. 4;
- 9) conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, cariche onorarie a Soci benemeriti dell'Associazione;

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- 10) la deliberazione per le modifiche dello Statuto;
- 11) lo scioglimento dell'Associazione.

Per le delibere relative alle materie di cui al punto 10) del presente articolo, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione soltanto se vi è rappresentato almeno un terzo dei voti attribuiti alla totalità dei Soci.

Per le delibere relative alle materie di cui al punto 11) del presente articolo, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione soltanto se vi è rappresentata la maggioranza dei voti attribuiti alla totalità dei Soci.

**ART. 18**  
**ASSEMBLEA DEI SOCI**  
**PRESIDENZA, SCRUTATORI, SEGRETARIO E VERBALE**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica dell'Associazione, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, a norma del quarto comma dell'art. 25.

All'inizio di ogni riunione l'Assemblea nomina tre scrutatori per le votazioni.

Funge da segretario dell'Assemblea il Direttore dell'Associazione o un funzionario dell'Associazione da lui delegato o un notaio.

Delle deliberazioni dell'Assemblea si redige verbale, sottoscritto da chi presiede l'Assemblea, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori e ne è data comunicazione a tutti gli associati.

**ART. 19**  
**CONSIGLIO DIRETTIVO**  
**COMPOSIZIONE**

Il Consiglio Direttivo è formato:

- a) da 15 componenti eletti dall'Assemblea, fatte salve le precisazioni di cui ai successivi capoversi del presente articolo;
- b) dal Past President;
- c) dal Presidente dell'Espe di Lecco, quest'ultimo però solo quando nominato in diretta espressione di ANCE Lecco Sondrio;
- d) dal rappresentante di ANCE Lecco Sondrio membro del Comitato di Presidenza della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Provincie di Como e Lecco;
- e) dal Presidente dell'Esfe di Sondrio, nominato da ANCE Lecco Sondrio;
- f) del Presidente della Cassa Edile di Assistenza di Sondrio, nominato da ANCE Lecco Sondrio.
- g) dal Presidente del Gruppo Giovani.

Almeno 5 dei componenti di cui al punto a) dovranno essere rappresentanti di imprese iscritte sul territorio avente il minor numero di imprese associate.

Per l'elezione dei componenti di cui al punto a) prevarranno i 15 soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il rappresentante dell'impresa con maggior anzianità associativa.

Nel caso in cui nel corso del mandato vengano a mancare, anche in tempi diversi, sino a 6 componenti di cui al punto a), non si procede alla loro sostituzione e il Consiglio conserva la piena operatività, con relativo automatico adeguamento del numero complessivo dei componenti in carica, e ciò fino al termine del mandato in corso.

Nel caso in cui nel corso del mandato vengano a mancare oltre 6 componenti di cui al punto a), ciò costituisce causa di cessazione dell'intero Consiglio Direttivo, con conseguente obbligo di convocazione dell'Assemblea per le nuove elezioni.

## **ART. 20 CONSIGLIO DIRETTIVO ATTRIBUZIONI**

Il Consiglio Direttivo ha il compito di stabilire le linee di gestione dell'Associazione nonché di individuare tutte le iniziative utili ed opportune per il miglioramento all'attività stessa.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- 1) attuare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) redigere e proporre all'Assemblea le relazioni ed i bilanci dell'Associazione nel rispetto delle norme e legislazioni vigenti;
- 3) proporre all'Assemblea dei soci la misura delle quote di iscrizione, del contributo annuo percentuale e del contributo minimo associativo dovuto dai soci ai sensi dell'articolo 8, nonché le relative modalità di versamento;
- 4) proporre all'Assemblea eventuali variazioni della base imponibile del contributo percentuale di cui all' art. 8, primo comma, lett. b), nonché l'istituzione di altre forme contributive, i relativi sistemi di calcolo e le modalità di versamento;
- 5) stabilire le misure e le modalità di versamento dei contributi dovuti dalle cooperative, dai consorzi e dalle imprese promotrici di iniziative edilizie ai sensi dell' art. 8;
- 6) stabilire le misure e le modalità di versamento dei contributi dovuti dalle imprese iscritte al Gruppo Aderenti, ai sensi dell'art. 13;



- 7) provvedere all'amministrazione del fondo comune dell'Associazione;
- 8) provvedere all'elezione del Presidente;
- 9) nominare, su proposta congiunta del Presidente e del Vice Presidente, il Tesoriere ed i Presidenti degli Enti Paritetici di competenza dell'Associazione;
- 10) nominare, su proposta del Presidente, i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli enti nei quali questa rappresentanza sia richiesta od ammessa;
- 11) deliberare sulle domande di ammissione di cui all'articolo 6;
- 12) deliberare sulla espulsione degli associati per inadempienza agli obblighi derivanti dallo Statuto e per gravi motivi;
- 13) deliberare, ove lo ritenga, la costituzione e la composizione di commissioni di studio o gruppi di lavoro permanenti per lo studio e la trattazione di problemi di interesse della categoria nonché per l'esame delle domande di ammissione di nuovi soci;
- 14) istituire uffici dell'Associazione in altre località delle province;
- 15) proporre modifiche allo Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- 16) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente;
- 17) deliberare sull'acquisizione di partecipazioni societarie e di beni immobili, a norma dell'art. 3 ultimo comma;
- 18) deliberare i servizi offerti per gli associati ordinari e quelli per gli associati aderenti;
- 19) provvedere all'assunzione o al licenziamento del Direttore e del Vice Direttore su proposta del Comitato di Presidenza.

Il Consiglio ha la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di predisporre regolamenti che attengono all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività dell'Associazione, e che contengono norme di esecuzione dello Statuto. I regolamenti sono da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

## **ART. 21 CONSIGLIO DIRETTIVO RIUNIONI, DELIBERAZIONI, VERBALI**

Il Consiglio Direttivo è convocato, anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia, di norma ogni mese ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio deve essere inoltre convocato quando ne facciano richiesta scritta almeno quattro dei suoi componenti di cui all'art. 19 comma I lett. a) e b).

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o via fax o per e-mail, con preavviso di almeno sette giorni. In caso d'urgenza, l'invito può essere fatto via fax o per e-mail con preavviso di almeno tre giorni.

Alle riunioni del Consiglio il Presidente può invitare altri rappresentanti di imprese associate ed esperti senza diritto di voto.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti di cui all'art. 19 comma I lett. a) e b).

Ciascun componente il Consiglio Direttivo di cui all'art. 19 comma I lett. a) e b) ha diritto ad un voto.

Per le deliberazioni del Consiglio occorre il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza dei voti dei presenti di cui all'art. 19 comma I lett. a) e b). A parità di voti prevale quello del Presidente.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Nel caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano. Il Consiglio nomina di volta in volta il segretario della riunione che potrà essere anche il Direttore. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono raccolte in verbali sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

## **ART. 22 CONSIGLIO DIRETTIVO DELEGAZIONE DEI POTERI**

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare parte dei poteri e delle attribuzioni che gli competono ai sensi dell'art. 20 al Presidente dell'Associazione, al Vice Presidente, al Comitato di Presidenza, ovvero ad uno o più Consiglieri.

La delega è rilasciata di volta in volta, sempre per un periodo di tempo determinato e per oggetti definiti.

## **ART. 23 PRESIDENTE**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti di cui all'art. 19 comma I lett. a), dura in carica per un triennio ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva, salvo quanto previsto dal successivo secondo comma. Potrà essere nuovamente rieletto solo allo scadere del mandato di altro Presidente.

Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti eletti dall'Assemblea di cui all'art. 19 comma I lett. a), può eleggere a Presidente, per una sola volta e per un altro triennio, il Presidente cessato alla scadenza del secondo triennio di carica.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno dell'Associazione.

Spetta in particolare al Presidente di:

- a) convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Comitato di Presidenza, presiedere le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b) disporre e verificare che tutti gli atti dell'Associazione siano compiuti a norma di Statuto;
- c) proporre al Consiglio Direttivo i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli Enti ed Organismi nei quali tale rappresentanza sia richiesta;
- d) nominare il Vice Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo eletti a sensi dell'art. 19 comma I lett. a), che siano rappresentanti di imprese iscritte sul territorio diverso da quello su cui è iscritto il Presidente;
- e) proporre, congiuntamente con il Vice Presidente, al Consiglio Direttivo, il nome del Tesoriere da eleggere;
- f) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione;
- g) predisporre gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo di cui all'art. 32 con l'ausilio del Tesoriere;
- h) provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione a norma dell'art. 26.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente ed ai componenti il Consiglio alcune delle competenze che gli sono attribuite dal presente Statuto.

## **ART. 24 COMITATO DI PRESIDENZA**

Il Comitato di Presidenza è costituito da:

- Presidente;
- Vice Presidente;
- Tesoriere.

Esso coadiuva il Presidente e lo assiste nell'esercizio delle sue funzioni.

E' altresì competenza del Comitato di Presidenza:

- 1) proporre al Consiglio Direttivo i nomi dei Presidenti e dei Componenti degli EE.PP., quando di competenza dell'Associazione;
- 2) assumere e licenziare, su proposta del Direttore, il personale degli uffici e determinare il trattamento economico del personale dipendente;

- 3) determinare, su proposta del Presidente, le eventuali variazioni del trattamento economico del Direttore;
- 4) proporre al Consiglio Direttivo l'assunzione ed il licenziamento del Direttore e del Vice Direttore;
- 5) svolgere tutte le mansioni che gli siano espressamente richieste dal Consiglio Direttivo;
- 6) dare indicazioni circa l'ordinamento degli uffici e l'organico del personale;
- 7) attribuire incarichi di collaborazione esterna.

Il Comitato di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Le riunioni del Comitato di Presidenza sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e sono valide quando vi partecipino tutti i componenti il Comitato stesso.

Il Tesoriere partecipa con funzioni consultive.

## **ART. 25 VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo eletti a sensi dell'art. 19 comma I lett. a), che siano rappresentanti di imprese iscritte sul territorio diverso da quello su cui è iscritto il Presidente.

Egli coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e assolve i compiti a lui demandati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Egli, congiuntamente con il Presidente, nomina il Tesoriere.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate, in mancanza di specifica designazione, dal Vice Presidente.

## **ART. 26 TESORIERE**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e del Vice Presidente, e scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Sovrintende alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione secondo le deliberazioni e le direttive del Consiglio Direttivo, autorizza i pagamenti e, per ogni atto concernente incassi ed erogazione di spesa, sottoscrive i relativi documenti congiuntamente con il Presidente dell'Associazione.

Il Tesoriere può, per gli atti della gestione economico finanziaria, delegare la propria firma al Direttore ai sensi dell'art. 29 del presente Statuto.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente dell'Associazione nel predisporre gli schemi di bilancio, preventivo e consuntivo, di cui all'art. 32.

In caso di prolungata assenza o impedimento, le attribuzioni di Tesoriere sono conferite dal Consiglio Direttivo ad uno dei suoi componenti fino a quando non venga a cessare l'assenza o l'impedimento stesso.

## **ART. 27 COLLEGIO DEI GARANTI CONTABILI**

Il Collegio è composto da tre Garanti Contabili effettivi, eletti dall'Assemblea, che nominano tra loro un Presidente.

L'Assemblea elegge altresì due Garanti Contabili supplenti, che subentrano in ordine di età ai Garanti Effettivi cessati dalla carica.

Il Collegio dei Garanti Contabili esercita il controllo sulla amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e ne riferisce con apposita relazione all'Assemblea.

Delle riunioni del Collegio dei Garanti Contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

## **ART. 28 I PROBIVIRI**

L'Assemblea di ogni triennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Consiglio Direttivo, elegge a scrutinio segreto otto Probiviri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Almeno tre Probiviri dovranno essere rappresentanti di imprese iscritte sul territorio avente il minor numero di imprese associate.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiori ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice etico.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori quindici giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente dell'Associazione ed ANCE Nazionale entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di ANCE nazionale.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dell'art. 11, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Le funzioni interpretative e/o disciplinari – di cui ai tre commi precedenti – sono attribuite a tutti i Probiviri, riuniti in Collegio.

## **ART. 29 DIRETTORE**

Il Direttore sovrintende agli uffici dell'Associazione e ne coordina le attività.

Egli attua le disposizioni del Presidente, al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore partecipa a tutte le riunioni degli organi dell'Associazione e può svolgere le mansioni di segretario alle riunioni stesse. Presso gli uffici del Direttore sono conservati i verbali delle riunioni di Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Direttore interviene nella gestione economico-finanziaria così come previsto dall'art. 32.

Egli propone al Comitato di Presidenza l'assunzione, il licenziamento ed il trattamento economico del personale degli uffici dell'Associazione.

Tutti i verbali di Assemblea, di Consiglio e del Comitato di Presidenza, qualora siano sottoscritti da un presidente e da un segretario diverso dal Presidente di ANCE e Direttore, dovranno essere controfirmati per presa visione dal Presidente di ANCE e dal Direttore.

## **ART. 30 GRUPPO GIOVANI**

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani il cui Regolamento dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

Al Gruppo sono ammessi coloro che abbiano una responsabilità di gestione aziendale ed i figli di imprenditori.

Il Gruppo ha principalmente lo scopo di:

- a) stimolare nei Giovani la consapevolezza della loro funzione etico-sociale, lo spirito associativo e della libera iniziativa di cui l'attività imprenditoriale è precipua manifestazione;
- b) promuovere tutte le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria delle costruzioni.

Il programma di attività e le iniziative che il Gruppo intende attuare, di mano in mano, dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione del Consiglio Direttivo.

## **ART. 31 FONDO COMUNE**

L'Associazione ha un Fondo comune che è costituito:

- a) dalle quote e dai contributi di cui all'art. 8;
- b) dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell'Associazione;
- c) dalle rendite e da ogni altra entrata patrimoniale;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa;
- e) dagli avanzi di gestione.

Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali in genere si provvede mediante prelievi dal Fondo comune.

Il Fondo comune non è distribuibile in alcun modo fino a scioglimento dell'Associazione.

## **ART. 32 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE**

Per l'amministrazione del Fondo comune dell'Associazione provvede il Consiglio Direttivo.

Alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, nei limiti di spesa previsti dai singoli capitoli del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, provvede il Presidente di concerto con il Tesoriere.

Gli atti della gestione economico-finanziaria concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi e relative operazioni di banca sono compiuti con firma abbinata - con la presenza di due firme delle tre - del Presidente, Tesoriere e Direttore.

## **ART. 33 ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCI**

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo annuale, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico, è predisposto dal Consiglio Direttivo sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere ed è quindi presentato dal Consiglio Direttivo stesso all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea da convocarsi entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio.



Il Consiglio predispose altresì il documento previsionale per l'esercizio in corso, da presentare all'Assemblea accompagnato da una relazione curata dal Tesoriere.

Almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea, che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione del bilancio, il conto consuntivo è sottoposto dal Consiglio Direttivo ai Garanti Contabili che ne redigono relazione scritta.

Del conto consuntivo e del documento previsionale, nonché delle relazioni dei Garanti Contabili e del Consiglio Direttivo, i soci possono prendere visione, presso la sede dell'Associazione, nella settimana che precede l'Assemblea.

#### **ART. 34**

#### **DURATA DELL'ASSOCIAZIONE - SCIoglimento**

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta soltanto in seguito a deliberazione dell'Assemblea dei soci, espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci stessi.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina anche un Comitato di tre liquidatori e detta le norme per la devoluzione delle attività patrimoniali nette dell'Associazione che dovranno essere devolute ad altre Associazioni con finalità analoga od ai fini di pubblica utilità.

#### **ART. 35**

#### **APPLICAZIONE DELL'ART. 39 DELLA COSTITUZIONE**

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di apportare al presente Statuto quelle modificazioni di carattere formale che si rendessero necessarie con carattere di urgenza per ottenere la registrazione dell'Associazione ai sensi delle leggi che saranno emanate in applicazione dell'art. 39 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Le eventuali modificazioni devono essere sottoposte all'Assemblea nella prima riunione.